

REGOLAMENTO (CE) N. 1787/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

mazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere presentate nel prospetto in forma di bilancio ri-
sposto.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali ⁽²⁾, prescrive alle società soggette alla legislazione di uno Stato membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro di redigere i propri conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati, attualmente comunemente denominati International Financial Reporting Standards («IFRS»), per ciascun esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2005 o dopo tale data.
- (2) Il regolamento (CE) n. 809/2004, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari ⁽³⁾, prevede che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fornite dagli emittenti di paesi terzi nei prospetti per l'offerta al pubblico di titoli o l'ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano redatte conformemente agli IFRS adottati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002 o ai principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a tali principi. Qualora non siano conformi ai predetti principi, le infor-

- (3) Tuttavia l'articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 contiene disposizioni transitorie che esentano, in taluni casi specifici, gli emittenti di paesi terzi dall'obbligo di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che non sono state redatte conformemente agli IFRS o ai principi contabili di un paese terzo equivalenti agli IFRS. In base a tali disposizioni transitorie, l'obbligo di riesposizione delle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati non si applica ai prospetti depositati prima del 1° gennaio 2007 dall'emittente di un paese terzo che abbia preparato le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente a principi riconosciuti internazionalmente o ai principi contabili nazionali di un paese terzo e i cui titoli siano stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima di tale data. In quest'ultimo caso, se le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati non forniscono un quadro fedele e corretto delle attività e delle passività, della situazione finanziaria e dei profitti e delle perdite dell'emittente, tali informazioni devono essere altresì accompagnate da informazioni più dettagliate o aggiuntive in modo da assicurare che venga fornito un quadro fedele e corretto.
- (4) In applicazione del regolamento (CE) n. 809/2004, nella sua versione attuale, tali disposizioni transitorie non si applicano più ai prospetti depositati dopo il 1° gennaio 2007 e le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati che non sono conformi né agli IFRS né ai principi contabili equivalenti di paesi terzi dovranno essere ripresentate.
- (5) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1606/2002 molti paesi hanno adottato gli IFRS direttamente nei loro principi contabili nazionali. Ciò dimostra chiaramente che si sta raggiungendo uno degli obiettivi di tale regolamento, ovvero incoraggiare la convergenza dei principi contabili affinché gli IFRS siano riconosciuti internazionalmente e diventino realmente principi mondiali. Di conseguenza è opportuno che gli emittenti di paesi terzi siano esenti dall'obbligo di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati preparate conformemente ai principi contabili nazionali o di fornire una descrizione delle differenze rispetto agli IFRS, come previsto all'articolo 1, punto 2, paragrafo 5 bis, del presente regolamento, se, conformemente allo IAS 1 Presentazione del bilancio, dette informazioni contengono una dichiarazione di conformità agli IFRS esplicita e senza riserve.

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

⁽²⁾ GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 215 del 16.6.2004, pag. 3.